

Appello Milano 12 dicembre 2012. Presidente Sodano, Estensore Carla Romana Raineri.

Ordini professionali - Funzione di tutelare l'interesse corporativo della categoria professionale – Esclusione – Tutela degli interessi della società – Esclusiva monopolistica delle sfere di competenza professionale – Esclusione.

Attività professionale di tenuta delle scritture contabili, redazione dei modelli Iva e delle dichiarazioni dei redditi, conteggi IRAP e ICI - Riserva a favore di professionisti iscritti ad albi professionali – Esclusione.

Il sistema degli ordini professionali deve ispirarsi al principio di concorrenza e interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma gli interessi di una società caratterizzati da una sempre maggiore complessità, il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusiva monopolistica. In ragione di ciò, si deve ritenere che le attività di consulenza non possono essere assegnate in via esclusiva agli iscritti ad un albo professionale.

Le attività professionali di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso le Camere di Commercio non rientrano in quelle attività riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. (Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso che il contratto di prestazione professionale delle suddette attività potesse ritenersi nullo a causa della mancata appartenenza del professionista ad un albo professionale)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma. V. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della Nw. srl avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore della medesima, quantificate in € 19.606,08, come da parcella n. 86/2004

Avverso tale decreto proponeva opposizione la Nw. srl..

Il Giudizio di primo grado si concludeva con la revoca del decreto in ragione della stimata insussistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura monitoria e della nullità del contratto d'opera professionale per mancanza di iscrizione del Ma. all'Albo dei Commercialisti.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ma. deducendo che le prestazioni oggetto della propria pretesa non sono "riservate" per legge agli iscritti all'Ordine e citando ampia giurisprudenza a sostegno del proprio assunto difensivo.

Si costituiva la parte appellata contestando il fondamento del gravame ed instando per la conferma della impugnata sentenza.

Nel merito deduceva, altresì, la mancanza di prova circa l'effettuazione dell'attività professionale di cui il Ma. aveva reclamato il pagamento

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

L'incombente veniva differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore e della conseguente ristrutturazione del ruolo.

Alla udienza del 2.10.2012 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini (ridotti) per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla nullità del contratto d'opera intellettuale per mancanza del requisito formale dell'iscrizione ad un Albo professionale.

Risulta documentato che il Dott. Ma. era, all'epoca dei fatti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Tale Istituto presenta tutte le caratteristiche atte ad essere qualificato al pari di ogni albo professionale: è stato istituito con provvedimento legislativo (D.Lgs. 27/1/92 n. 88), presso il Ministero di Grazia e Giustizia, al cui potere di vigilanza è sottoposto, come gli altri ordini professionali di carattere pubblico.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 437/2002, ha espressamente affermato che: "Il Registro dei Revisori Contabili è analogo ad un albo professionale", dato che per accedervi "è

necessario un percorso formativo analogo a quello previsto per gli albi professionali propriamente detti”.

L'appellata insiste nella richiesta di nullità del contratto professionale tra le parti anche sul presupposto che le attività svolte dal dott. Ma. sarebbero “riservate” ai Dottori Commercialisti.

Le norme istitutive delle professioni di ragioniere e dottore commercialista (DPR n. 1067 e n. 1068 del 1953, art. 1 per entrambi), elencano in modo quasi identico alcune attività che formano oggetto delle professioni stesse, ma specificano altresì: “l'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di legge e regolamenti”.

Da ciò discende, da un lato, che tra le attività che normalmente svolgono i dottori commercialisti ve ne sono altre non elencate nei DPR (ad es.: gli arbitrati, la consulenza in materia societaria, la consulenza ed assistenza nella trattazione e stipulazione di contratti e negozi, l'assistenza in procedure concorsuali); dall'altro che le attività che formano oggetto della professione dei dottori commercialisti e ragionieri non sono certamente attribuite, in via esclusiva, né ad una delle due categorie, né ad entrambe.

L'inesistenza di un'esclusiva, peraltro, deriva dalla stessa legge delega (L. 28.12.52 n. 3060), la quale dispone quale criterio direttivo che “la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva”.

Ancora la Consulta, con la sentenza n. 418/96, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità del DPR n. 1068/53, art. 1, comma 1 e u.c., in relazione all'art. 76 Cost., ha affermato il principio secondo cui “la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva”.

I Giudici delle leggi hanno evidenziato che nelle norme delegate non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, e che, la elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica né “l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati, né quanto può

formare oggetto della attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti”. In altri termini, la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti.

In materia esistono plurime decisioni della Corte di legittimità che escludono l'esclusiva a favore degli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti o all'albo dei Ragionieri per l'attività di consulenza aziendale, di consulenza tributaria e controllo dei bilanci di imprese; di tenuta della contabilità di impresa, elaborazione dei relativi dati contabili, presentazione delle dichiarazioni di imposta; di redazione di bilanci (Cass. 27.1.2000 n. 904, Cass. 11.6.08 n. 15530).

Segnatamente, con la sentenza n. 15530 del 11.6.2008, la Cassazione civile ha formulato la seguente massima “La prestazione di consulenza aziendale fiscale e commerciale non rientra nelle attività che sono riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale. Il loro esercizio, infatti, non è subordinato all'iscrizione in apposito albo o abilitazione”.

La Suprema Corte, seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale, ha più volte ribadito che le attività di consulenza non possono essere assegnate in via esclusiva agli iscritti ad un albo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 345 del 1995, aveva stabilito, infatti, che il sistema degli ordini deve ispirarsi al “principio di concorrenza e interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusiva monopolistica”.

Ultima, in senso cronologico, la pronuncia Cass. n.14085/2010, laddove si legge:

“erroneamente la Corte di Appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte dal B. 8 tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP o ai fini

dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso le Camere di Commercio) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione”.

E, ancora:

“ Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”.

I diversi orientamenti della Corte di legittimità citati dalla difesa appellata sono tutti precedenti all'ormai consolidato indirizzo contenuto nelle pronunzie sopra citate, mentre la sentenza (Cass.n. 9237/07), evocata a sostegno della supposta nullità, si riferisce ad un contratto di fornitura di assistenza legale, per il quale vige senza dubbio la riserva in favore degli iscritti all'Albo degli Avvocati.

La statuizione resa sul punto dal Giudice di primo grado va, pertanto, riformata. Non senza osservare che il Giudice non era autorizzato a delegare il CTU all'accertamento dei profili di nullità, trattandosi di questione di mero diritto, in ordine alla quale vige il principio *jura novit curia*.

2. Sulla prova della prestazioni rese e sulla congruità della parcella emessa.

La difesa appellante non ha prodotto alcun documento attestante le prestazioni svolte dal Ma. in favore di Nw. srl.

Secondo costante giurisprudenza, e in ossequio al generale principio che regola l'onere della prova, “nel giudizio ordinario di cognizione, la prova dell'espletamento dell'opera professionale e della qualità e quantità delle singole prestazioni, non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella, sufficiente alla sola emissione del decreto ingiuntivo, ma è necessario che la parte interessata, in veste di attrice, fornisca gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il Giudice di

merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore” (Cass. n. 5887/06 e Cass. n. 3232/84).

Il Ma. non ha minimamente assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a produrre la propria parcella ed il parere di congruità del Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Contabili.

Né la disposta CTU può supplire a tale carenza, vuoi perché essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere probatorio gravante sulla parte, vuoi perché il CTU si è espresso sul punto affermando: “la mancanza di specificità delle prestazioni, la insufficienza degli elementi risultanti dagli atti, quali numero delle prestazioni, volume di affari, numero dei dipendenti, valore attribuibile alle singole prestazioni, la unicità dell'onorario richiesto con la parcella n. 86/04, globalmente considerato per tutte le prestazioni, non consente di poter determinare la congruità degli onorari richiesti per ognuna delle prestazioni fatturate rispetto a quelli previsti in tariffa”.

La natura della lite e la parziale fondatezza dell'appello giustificano la totale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

in parziale riforma della impugnata sentenza, respinge la domanda di nullità del contratto di opera professionale intercorso fra le parti; conferma la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 12.12.2012.

*